

STATUTO

Finalità e strutture

Art. 1) In data 18 febbraio 2013 si è tenuta l'assemblea dei soci della Bressanone SUB (allegato verbale). Viene sostituito lo statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data 25 maggio 2011.

L'associazione è denominata:

“Bressanone Sub Taucherverband Brixen - A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica”

Codice Fiscale 90011760213

Art. 2) L'Associazione ha sede in Bressanone, vicolo Mercato Vecchio 28/b.

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono: BLU E GIALLO.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport al quale s'ispira il Centro Sportivo Italiano. Essa non discrimina in base a sesso, religione, appartenenza politica, razza e condizioni socio-economiche.

Art. 5) Finalità principale dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico e educativo perseguito attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline della pesca sportiva e dell'attività subacquea e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata, nonché a quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché ampliare le sue attività ad altri settori e/o discipline sportive. Le attività dell'associazione sono aperte a tutti. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, a carattere marginale, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà trovare spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta

dell'aspirante socio.

L'ammissione viene comunicata mediante invio di lettera ovvero fax o messaggio di posta elettronica. L'eventuale rifiuto va motivato e comunicato con le medesime modalità. Contro l'eventuale rifiuto può essere fatto ricorso al Collegio Arbitrale a pena d'inammissibilità del ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del rifiuto. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, le prestazioni dei soci sono esercitate gratuitamente. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative e di partecipare alla vita dell'associazione. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione e/o esclusione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione (per immoralità e indegnità) o per gravi violazioni dello Statuto. La morosità o l'espulsione e/o esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato personalmente il socio interessato o dopo aver ricevuto dallo stesso una presa di posizione scritta. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 33. Il ricorso deve essere presentato in forma libera a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'assemblea

Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio Arbitrale. Tutte le cariche sociali sono esercitate gratuitamente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative per l'anno in corso. Il calcolo dei soci deve essere fatto in relazione agli iscritti in regola dell'anno precedente. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere effettuata qualora il direttivo lo reputi necessario o quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea sia quella ordinaria sia quella straordinaria deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera ovvero fax o messaggio di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Deleghe sono ammesse limitatamente nella misura "*di un socio presente un socio rappresentato*" anch'esso in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge sia il Consiglio Direttivo sia il Collegio Arbitrale, i quali al loro interno eleggono il Presidente, con elezioni che si tengono ogni 2 anni. L'Assemblea fissa inoltre il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che non potranno essere meno di 3 e più di 7 ed elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari. Delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza del 3/4 dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 3/4 dei soci. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri. All'interno del Consiglio Direttivo solo se composto da più di tre membri sarà nominato uno o più vice Presidenti, ma in ogni caso sarà nominato un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente più anziano se nominato, ed in caso di mancata nomina di un Vice Presidente, dal segretario per l'attività ordinaria e dal segretario congiuntamente con il Presidente del Collegio arbitrale per l'attività straordinaria.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello

statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Richiedere pareri al Collegio Arbitrale in ordine alle norme dello statuto;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche se richiesto dal Collegio Arbitrale.

Art. 23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. E' eletto dai membri del consiglio direttivo, i quali sono eletti ogni due anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 24) Il/i Vice/i Presidente/i, se nominati, coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso in cui non sia stato nominato almeno un Vice Presidente, il Presidente in caso di sua assenza o suo impedimento è sostituito dal segretario per l'attività ordinaria e congiuntamente con il Presidente del Collegio arbitrale per l'attività straordinaria.

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26) Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero crediti esigibili.

Art. 27) Le funzioni di segretario e tesoriere non possono essere conferite alla stessa persona. Il Regolamento Amministrativo prevede che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente più anziano, se nominato.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento e/o dimissioni, il Vicepresidente o in subordine il Presidente del Collegio Arbitrale, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 29) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da

eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 30) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 31) L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 32) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, alla quale dovranno votare a favore almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. L'assemblea nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a favore di associazione/i che abbia fini analoghi o identici, ai sensi dell'Art. 33 della Legge Provinciale 11/1993.

Collegio Arbitrale

Art. 33) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, eletti per la durata di 2 anni dall'assemblea dei soci, i quali scelgono tra loro il presidente. Il collegio arbitrale è considerato regolarmente costituito quando tutti i suoi membri sono presenti. Le deliberazioni avvengono sulla base dell'art. 17 dello Statuto. Il procedimento arbitrale si svolge secondo le disposizioni dell'art. 806 e successivi C.P.C. Il collegio arbitrale è competente per decidere in merito a tutte le controversie che possono derivare dalla qualità di socio nonché dall'interpretazione dello Statuto e del regolamento interno. I soci sono obbligati a deferire al collegio arbitrale la decisione di tutte le controversie che possono derivare dalla qualità di socio, conformandosi al relativo lodo arbitrale.

Il socio moroso, escluso e/o espulso può presentare ricorso presso il Collegio Arbitrale dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di esclusione e/o espulsione. In questo caso, la decisione di esclusione in oggetto rimane in sospeso fino alla decisione, ma in ogni caso il socio sospeso non potrà partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria con diritto al voto. Il Collegio Arbitrale decide in via definitiva entro novanta giorni. In caso di esclusione e/o espulsione di un socio, quale che ne sia il motivo, né lui né i suoi successori potranno rivendicare alcun diritto di rimborso per somme ovvero quote patrimoniali dell'Associazione di qualsivoglia natura.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere pareri anche scritti al Collegio Arbitrale per quanto riguarda il presente statuto.

Il Presidente del Collegio Arbitrale in caso di assenza e/o impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo deve congiuntamente con il segretario svolgere l'attività straordinaria, nel caso in cui non è nominato un Vice Presidente.

Il Presidente del Collegio Arbitrale, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione nel caso in cui concorrano i motivi di cui all'art. 28 dello statuto.

Norme finali

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 18 febbraio 2013

Il Presidente dell'Assemblea

(firma)

.....

Il Segretario dell'Assemblea

(firma)

.....

Seguono le firme dei soci presenti: